

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Rito del lavoro (e locatizio): il termine di dieci giorni per notificare l'appello non è perentorio

Nel rito del lavoro (e locatizio), il termine di dieci giorni entro il quale l'appellante, ai sensi dell'art. 435 secondo comma c.p.c., deve notificare all'appellato il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza di discussione, non ha carattere perentorio talché la sua inosservanza non produce alcuna conseguenza pregiudizievole per la parte, non incidendo su alcun interesse di ordine pubblico processuale o su di un interesse dell'appellato, purché sia rispettato, il termine di venticinque giorni che, ai sensi del medesimo art. 435 terzo comma c.p.c., deve intercorrere tra il giorno della notifica e quello dell'udienza di discussione.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 13.5.2014, n. 10316

...omissis...

Tenuto conto dei tempi di restituzione degli atti dall'ufficio notifiche, prosegue il xxxx , avuto riguardo all'ampio margine di rispetto dei termini di comparizione in relazione all'udienza fissata (con margini superiori all'anno), appare evidente che minimi criteri di ragionevolezza dovevano far valutare la fattispecie in linea con gli artt. 435 e 291 c.p.c., alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata ex art. 111, comma 2, cost..

Sotto un diverso profilo ritiene il ricorrente che il termine di dieci giorni, di cui all'art. 435, comma 2, c.p.c. è stato comunque rispettato in quanto la comunicazione della cancelleria, avvenuta con il fax dell'11 maggio 2009, non è mai giunto al suo difensore e, in ogni caso, la trasmissione a mezzo fax non risulta in alcun modo idonea a fungere da equipollente delle comunicazioni di cui all'art. 136 c.p.c..

Inoltre, sempre ad avviso del xxxx , la Corte d'appello non poteva far decorrere i dieci giorni dalla data di richiesta delle copie autentiche del provvedimento del Presidente (19 maggio 2009) ma da quello di ritiro delle stesse, ossia il 26 maggio 2009, essendo l'emissione delle copie autentiche un incombenza sottratto alla disponibilità della parte richiedente in quanto dipendente dagli uffici della cancelleria.

Partendo da quest'ultima data è stato rispettato il termine di 10 giorni.

Sottolinea infine il xxxx come l'art. 435, 2 comma, c.p.c. disponga che l'appellante, nei dieci giorni successivi al deposito del decreto, "provvede" e non "deve" notificare il ricorso all'appellato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza talché non sussistono le condizioni di legge per la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.

I motivi sono fondati.

È infatti orientamento costante di questa Corte che, nel rito del lavoro, il termine di dieci giorni entro il quale l'appellante, ai sensi dell'art. 435 secondo comma c.p.c., deve notificare all'appellato il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza di discussione, non ha carattere perentorio talché la sua inosservanza non produce alcuna conseguenza pregiudizievole per la parte, non incidendo su alcun interesse di ordine pubblico processuale o su di un interesse dell'appellato, purché sia rispettato, il termine di venticinque giorni che, ai sensi del medesimo art. 435 terzo comma c.p.c., deve intercorrere tra il giorno della notifica e quello dell'udienza di discussione (Cass., 22 giugno 1994 n. 5997).

In altri termini, come precisato dalla Corte Cost. (ord. 24 febbraio 2010, n. 60), nel suddetto rito, l'inosservanza del richiamato termine di dieci giorni non comporta alcuna decadenza, sempre che resti garantito all'appellato uno spatium deliberandi non inferiore a quello legale prima dell'udienza di discussione, affinché egli possa approntare le sue difese e purché non vi sia incidenza alcuna del comportamento della parte, in mancanza di differimento dell'udienza, sulla ragionevole durata del processo (nella specie, la S.C. ha fatto applicazione del principio su esteso al caso in cui l'appellante aveva chiesto - dopo oltre un mese dal decreto presidenziale di fissazione dell'udienza l'anticipazione della stessa, provvedendo a notificare il ricorso ed il nuovo decreto oltre il termine di dieci giorni, computati dal nuovo decreto, ma ben otto mesi prima dell'udienza) (Cass., 31 maggio 2012, n. 8685).

Per le ragioni che precedono deve quindi ritenersi che abbia errato l'impugnata sentenza nel considerare l'appello improcedibile in quanto il ricorso e il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza furono notificati dal ricorrente M. dopo

la scadenza del termine ordinatorio di dieci giorni, decorrente dalla conoscenza del decreto stesso, senza che da parte dello stesso xxxx fosse stata richiesta la proroga del medesimo termine, prima della sua scadenza.

Ha altresì errato la Corte d'appello di Roma nel ritenere che tale scadenza, senza la preventiva richiesta di proroga, ha determinato per l'appellante gli effetti propri del termine perentorio di cui all'art. 153 c.p.c. che non può essere abbreviato o prorogato neppure su accordo delle parti.

Non pertinente è infine il riferimento della suddetta Corte d'appello alla sentenza di questa Corte n. 20604/2008 in quanto, in quest'ultimo caso, si trattava di omessa notifica mentre nel caso di cui ci si occupa si tratta di ritardata notifica.

Il ritardo nella notificazione non ha inciso sulla ragionevole durata del processo in quanto, in conseguenza di tale ritardo, non è stato necessario lo spostamento dell'udienza di discussione.

In conclusione, l'impugnata sentenza, dichiarando l'appello improcedibile, non si è attenuta ai suddetti principi elaborati da questa Corte e dalla Corte costituzionale e pertanto la stessa va cassata affinché la Corte di rinvio, in diversa composizione, rilevata la procedibilità dell'appello, esamini lo stesso nel merito e provveda anche sulle spese del giudizio di cassazione.

p.q.m.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.